



ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

osl@pec.comune.marano.na.it

DELIBERAZIONE ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE N. 79 DEL 14 LUGLIO 2023

OGGETTO: Competenza sulle liquidazioni delle spese legali –presa d’atto sentenza del Consiglio di Stato nr.prot.04273/2023-attivazione delle procedure integrative dei fondi ex art.255 c.2 del TUEL _art.14 del D.Legge 114_2013;

Nell’anno 2023 del mese di Luglio del giorno 14 alle ore 15:00, in modalità da remoto, mediante video conferenza regolarmente registrata e conservata agli atti d’ufficio, si è riunito l’Organismo Straordinario di Liquidazione, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 08.02.2019, ai sensi dell’art. 252 del D. Lgs. n. 267/2000.

Alla riunione intervengono:

Dott. Alfonso De Stefano	presente videoconferenza
Dott.ssa Rose Maria Machinè	presente videoconferenza
Dott.ssa Maria del Rosario Visconti	presente videoconferenza

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, l’Istruttore Contabile del Comune di Marano di Napoli Rag. Alfredo Tammaro, presente in videoconferenza.

L’ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Premesso che

- L’art. 252, comma 4 del TUEL, secondo il quale l’Organo Straordinario della Liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’Ipotesi di Bilancio Riequilibrato, approvato con deliberazione del consiglio comunale di Marano n. 35 del 08.05.2019;
- l’articolo 254, comma 3, del TUEL, che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all’articolo 194 dello stesso testo unico, verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell’articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall’Organo Straordinario della Liquidazione ai sensi del comma 7;
- L’art. 36, comma 2, del D.L. 50 del 24/04/2017, convertito con L. 21/06/2017, n. 96, che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 255, comma 10, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, assegna alla competenza dell’organo straordinario della liquidazione l’amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi vincolati, che vanno gestiti separatamente, nell’ambito della gestione straordinaria della liquidazione, restando altresì ferma la facoltà di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori.
- L’art. 258 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell’indebitamento pregresso;

VISTA

- la propria deliberazione n. 3 del 24/02/2020 avente ad oggetto “Proposta di adesione alla modalità semplificata di definizione del dissesto ex art. 258 TUOEL”;

RILEVATO che

- ai sensi del su richiamato art. 258,c.5, l'adozione della procedura semplificata fa venir meno l'obbligo di predisposizione del piano di rilevazione di cui all'art. 254 TUOEL;
- l'Ente ha aderito alla procedura semplificata di cui sopra con proprio provvedimento approvato con delibera di C.S. nr 24 del 13/10/2021

VISTI

- il comma 1 dell' art.36 , decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, secondo cui, per i comuni e per le provincie in stato di dissesto finanziario alla data della sua entrata in vigore, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione;
- il successivo comma 2, il quale prevede una gestione separata dei residui di cui al citato comma 1 “ferma la facoltà dell'organo straordinario di liquidazione di definire in via transattiva le partite debitorie sentiti i creditori”;

RITENUTO, per quanto sopra, che tutti i debiti direttamente collegati ai residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, rilevati a mezzo istanza o ex interno, pur se concorrenti alla determinazione della massa passiva, *devono essere gestiti in deroga agli adottandi criteri, in quanto la loro soddisfazione -anche non in via transattiva- non impegna la parte “libera” delle risorse finanziarie del risanamento da impiegare per la soddisfazione della platea dei creditori, risultando pertanto innocua rispetto alle posizioni giuridiche soggettive dei creditori concorrenti.*

ATTESO che

Con Sentenza del Consiglio di Stato nr,prt.04273 _del 2023 assunta al protocollo al nr.0023945 del 12.07.2023 il Supremo Consesso ha così declinato la competenza dell' O.S.L. in ordine alle spese legali “*L'art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000 stabilisce che l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Tale norma ha subito un'integrazione ad opera dell'art. 5, comma 2, D.L. n.80 del 2004 (convertito con L. n. 140 del 2004) che prevede che “ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 256, comma 11, del medesimo Testo Unico”.*

Questo organismo procederà ad integrare il piano della massa passiva di liquidazione in corso di formazione con ammissione dei debiti derivanti dalle competenze legali, scaturenti da sentenze solo in presenza di richiesta da parte dei singoli creditori interessati fino all'approvazione ministeriale del piano di estinzione.

Al riguardo però occorre fare alcune precisazioni in ordine alla procedura in corso seguita da questo Organismo.

Con delibera della OSL nr 03 del 24/02/2020, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, si è fatto ricorso alla procedura ex art. 258 del TUEL relativa alla modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti, provvedimento approvato con delibera di C.S. nr 24 del 13/10/2021.

A seguito di detta approvazione con provvedimento di Giunta l'ente s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie.

L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera la richiesta di accensione del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti necessari ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti.

L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione.

E' fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente.

L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, ***offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione.***

A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni.

L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.

Effettuati gli accantonamenti l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11 del TUEL.

In caso di eccedenza di disponibilità si provvede alla riduzione dei mutui, con priorità per quello a carico dell'ente locale dissestato. E' restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti.

In alternativa al ricorso al mutuo di cui all'art.255 comma 2 del Tuel l'ente può aderire alle previsioni dell'art.14 del decreto legge 113_2016 (legge 07.08.2016 nr.160 in forza del quale:

_Ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° giugno 2016 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, e' attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalita' di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione e' ripartita, nei limiti della massa passiva censita, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

_l'importo attribuito e' erogato all'ente locale il quale e' tenuta a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilita' delle risorse.

Con delibera della OSL nr 68.del 09/06/2023.è stato approvato lo stato di attuazione della procedura di liquidazione , dalla quale emerge la seguente situazione riepilogativa

	ACCERTATI /IMPEGNATI	INCASSATI /PAGATI
FONDO DI CASSA VINCOLATO AL 31.12.18	+€ 3.243.327,30	€ 3.243.327,30
TOTALE MASSA ATTIVA	€ 75.654.638,48	+€ 17.469.886,94
DEBITI DERIVANTI DA RICHIESTE INERENTI RESIDUI PASSIVI E DEBITI FUORI BILANCIO (SENTENZE) ALLA DATA DEL 31.05.2023 AMMESSI	€ 32.978.964,54	
DEBITI DERIVANTI DA RICHIESTE INERENTI RESIDUI PASSIVI E DEBITI FUORI BILANCIO (SENTENZA) ALLA DATA DEL 31.05.2023 PAGATI		€ 10.316.586,45
MINORI RESIDUI PASSIVI A SEGUITO DI TRANSAZIONI EFFETTUATE DALL'OSL	€ 29.911.070,98	
DEBITI DERIVANTI DA RESIDUI PASSIVI DA AMMETTERE ALLA MASSA PASSIVA DI LIQUIDAZIONE DOPO LE ATTESTAZIONI	€ 5.794.718,30	
DEBITI DERIVANTI DA RESIDUI PASSIVI E DEBITI FUORI BILANCIO ACCANTONATI A SEGUITO DI RIFIUTO ACCETTAZIONE (AL 50 % DEL 40% PROPOSTO)	-€ 620.651,81.	
DEBITI FUORI BILANCIO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2018 ACCANTONATI DALL'ENTE NEL FONDO CONTENZIOSO IN SEDE DI RENDICONTO 2018	€ 10.171.317,96	
FONDO DI CASSA OSL ALLA DATA DEL 31.05.2023		€ + 4.055.750,12

Dal confronto dei debiti della massa passiva di liquidazione ancora da definire pari a € 5.794.718,30 e il fondo di cassa disponibile pari a € + 4.055.750,12 sussiste

un sommario equilibrio, mentre sono state definite posizioni debitorie per € 32.978.964,54.

Una volta definite le ulteriori richieste di ammissione alla massa passiva di liquidazione che dovessero pervenire da parte di creditori a seguito di nuove sentenze ovvero di richieste di ammissione di pagamenti di spese legali liquidate nelle stesse sentenze, l'OSL procederà a comunicare all'Ente le ulteriori somme necessarie al loro pagamento per l'accensione del mutuo ex art.255 comma 2 del TUEL ovvero il ricorso al fondo di rotazione ex art.14 d.l.113_2016.

Atteso che l'ente dovrà provvedere al versamento delle somme a titolo di tributi ed entrate patrimoniali incassati per conto dell'OSL e non ancora riversate, di cui si è ancora in attesa.

VISTO

- L'art. 31, comma 1, della L. 289/2002;
- Il D.P.R. n. 378/1993, contenente il regolamento recante norme sul rifinanziamento degli enti locali;
- La Circolare del Ministero dell'Interno 20/09/1993 n. F.L. 2192;
- **L'art.253 comma 1 del TUEL in forza del quale la OSL può emanare direttive burocratiche**
- **L'art.254 e 258 del TUOEL;**
- **La delibera della Corte dei Conti 7 maggio 2023 _sezione IV_**

Tutto ciò premesso e considerato

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di prendere atto della Sentenza del Consiglio di Stato nr.prt.04273 _del 2023 assunta al protocollo al nr.0023945 del 12.07.2023 il Supremo Consesso ha così declinato la competenza dell' O.S.L. in ordine alle competenze sulle spese legali in forza della stessa *“L'art. 252, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000 stabilisce che l'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Tale norma ha subito un'integrazione ad opera dell'art. 5, comma 2, D.L. n.80 del 2004 (convertito con L. n. 140 del 2004) che prevede che “ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nella fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non*

